

CAPITOLO PRIMO

1.1. LA QUALIFICAZIONE FORMALE DEL VERBALE NOTARILE D'ASSEMBLEA QUALE «ATTO PUBBLICO»

La dottrina¹ e la giurisprudenza² prevalenti qualificano come «**atto pubblico**» il **verbale societario redatto da notaio**, nonostante, in proposito, non manchino autorevoli opinioni contrarie³.

¹ T. ASCARELLI, *Sulle verbalizzazioni delle deliberazioni assembleari nelle società di capitali*, in *Riv. società*, 1956, IV, 1212; A. GIULIANI, *Le verbalizzazioni assembleari: funzioni e norme notarili*, in *Riv. not.*, 1949, 490; L. MISEROCCHI, *La verbalizzazione nelle società per azioni*, Padova, 1969, 182 ss.; G. LAURINI, *Il ruolo del notaio nella verbalizzazione delle delibere assembleari*, in *La verbalizzazione delle assembleari*, Giornata di studio dell'8.5.1982, Milano, 51; G. SERPI, *Il ruolo del notaio nelle verbalizzazioni delle assemblee*, in *Giur. comm.*, 1982, I, 778 ss.; PACIELLO, *Il verbale di assemblea redatto da notaio*, in *Riv. not.*, 1983, 1274; S. TONDO, *Verbalizzazioni notarili in materia di assemblee societarie*, in *Riv. not.*, 1987, 456 ss.; G. A. RESCIO, *Verbale di assemblea di società di capitali per atto pubblico*, in AA. VV., *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, II, *Documentazione e vita dell'impresa*, Milano, 1990, 58; F. FERRARA jr., F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 488, nt. 4.

² *Ex multis*, Cass. Civ. 17 gennaio 2001, n. 560, la cui massima testualmente recita: «**Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto (secondo l'espressa previsione dell'art. 2375 c.c.) da un notaio come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d'ufficio, ha le caratteristiche dell'atto pubblico, giusta disposto dell'art. 2421, comma 1 n. 3, c.c., ed è, pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all'art. 2700 stesso codice, con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l'infedele redazione del verbale stesso mercè l'esibizione e la produzione di nastri di registrazione magnetica (così eludendo la regola che impone, all'uopo, il procedimento di querela di falso)**».

³ Di contrario avviso, in proposito, A. GRAZIANI, *Giurisprudenza onoraria in tema di società per azioni (Note critiche)*, in *Foro it.*, 1948, IV, 65 ss., il quale ha sostenuto che il **verbale redatto da notaio non avrebbe affatto forma di atto pubblico**, ma sarebbe da qualificarsi come **atto notarile «improprio»**, in quanto assimilabile ai verbali di assemblea ordinaria, redatti da un comune segretario. L'Autore fonda il proprio convincimento sull'assunto per il quale soltanto la fedele riproduzione documentale delle circostanze di fatto avvenute innanzi al notaio sarebbe da ritenersi

L'argomento «principe» richiamato a sostegno di tale tesi si fonda sul dato letterale dell'art. 2421, comma 1, n. 3, c.c., a mente del quale la società deve tenere «*il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i **verbali redatti per atto pubblico***». La natura meramente constatativa del verbale⁴, tuttavia, ha condotto un autorevole Autore⁵ a sostenere che il verbale nota-

propria dell'atto pubblico; laddove, invece, vi fosse una seppur minima «rielaborazione» di quanto avvenuto innanzi al pubblico ufficiale, si sarebbe in presenza di un atto notarile che, tuttavia, verserebbe fuori dall'ambito dell'atto pubblico; da ciò deriverebbe che il verbale, sebbene redatto da un notaio, non potrebbe ascrivarsi alla categoria degli atti pubblici, in quanto nel medesimo «*l'opera del notaio non si limita ad una semplice opera di riferimento, caratteristica dell'atto pubblico, ma riassume e, quindi, necessariamente rielabora le dichiarazioni degli intervenuti*». Di contro, autorevole dottrina notarile (G. CASU, G. SICCHIERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 2010, 30), ha criticato l'esposta interpretazione richiamando la c.d. «funzione di adeguamento» del notaio, sancita dal secondo comma dell'art. 47 della legge notarile. In altri termini, così come, ai sensi della citata norma, il notaio traduce la volontà negoziale delle parti in terminologia tecnico-giuridica, allo stesso modo quando egli, nel verbalizzare, «rielabora» gli accadimenti assembleari (ferma restando la veridicità dei medesimi) e «riassume» le dichiarazioni dei soggetti intervenuti non vanifica in alcun modo la funzione certificatrice sancita dall'art. 2700 c.c. È opportuno precisare, tuttavia, che, tecnicamente, la richiamata «funzione di adeguamento» ha ad oggetto la corretta interpretazione della «volontà» delle parti al fine di consacrarla in un idoneo strumento giuridico che consenta alle parti di raggiungere il loro obiettivo; nel verbale assembleare *sic et simpliciter*, invece, non v'è alcun contenuto propriamente «negoziale» e l'opera di rielaborazione e di sunto consentita al notaio verbalizzante concerne unicamente gli accadimenti (ivi comprese le dichiarazioni degli intervenuti) che egli attesta essere avvenuti in sua presenza. L'eventuale compresenza, nel medesimo atto pubblico, di un verbale societario e di dichiarazioni negoziali è puramente occasionale e non altera la natura meramente constatativa di quella parte del documento relativa al verbale. Ne deriva che il richiamo alla citata funzione non va interpretato in senso stretto, bensì in modo puramente rappresentativo di una più generale operazione di rielaborazione documentale, propria del ministero notarile ed effettuata a meri fini tecnico-giuridici. Altra argomentazione contraria alla lettura del GRAZIANI, potrebbe rinvenirsi nell'articolo 2375 c.c., il quale, dettando una disciplina generale del verbale d'assemblea (ivi compreso quello redatto da notaio), dispone che nel medesimo «*devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno*»; orbene, leggendo tale norma in combinato disposto con l'art. 2421, comma 1 n. 3, c.c. (che espressamente menziona i «**verbali redatti per atto pubblico**»), si comprende come il Legislatore medesimo abbia ritenuto che la rielaborazione per riassunto, non alteri la qualificazione di «atto pubblico» del verbale notarile.

⁴ Il verbale, per sua natura, è un documento che riporta determinati accadimenti svoltisi alla presenza del verbalizzante. Ne deriva che la verbalizzazione finisce per essere un'attività meramente constatativa.

⁵ F. FERRARA JR., *Il verbale di assemblea di società per azioni*, in *Riv. società*, 1957, 51.

rile di assemblea, mancando di un contenuto negoziale, fosse da qualificarsi come **atto pubblico «sui generis» o «atipico»**, con **conseguenziale disapplicazione** dell'apposita disciplina dettata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. «**legge notarile**»)⁶.

Detto Autore pone a fondamento della sua ricostruzione il principio per il quale la «negozialità» sarebbe l'elemento caratterizzante dell'atto pubblico; laddove essa mancasse, e vi fosse un'attività documentale meramente constatativa, si sarebbe in presenza di un atto pubblico «atipico» al quale, pertanto, non sarebbe applicabile la legge notarile.

La principale **critica** che è stata **mossa all'illustrata opinione è quella di considerare «atto pubblico» unicamente quello avente contenuto negoziale**. Come sottolineato da accorta dottrina⁷, infatti, l'eventuale presenza, o meno, di dichiarazioni negoziali non influisce sulla qualificazione formale dell'atto, né, tanto meno, è idonea a generare una catalogazione differenziata degli atti pubblici in relazione al loro contenuto.

La circostanza per la quale talune disposizioni della legge notarile presuppongano dichiarazioni di volontà⁸ non può condurre alla disapplicazione dell'intera disciplina ivi contenuta, qualora in un atto pubblico manchi un contenuto negoziale. Deve rilevarsi, infatti, che la stessa legge notarile contempla e regola, talvolta anche mediante rinvio al codice civile, atti pubblici privi di contenuto negoziale, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verbale di apertura del testamento segreto o di pubblicazione del testamento olografo oppure, ancora, il c.d. «verbale di registrazione di testamento pubblico»⁹.

⁶ F. FERRARA jr., *Ibidem*, ritiene che il verbale d'assemblea sia un «atto pubblico diverso da quello a cui si riferisce la legge notarile, perché riguarda delle mere constatazioni, sottoposte ad una specifica disciplina autonoma rispetto a quella che vale per gli atti pubblici negoziali».

⁷ G. CASU, G. SICCHIERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 2010, 31.

⁸ Cfr. l'art. 47, legge notarile: «...*(omissis)*. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto».

⁹ Cfr. l'art. 61, legge notarile: «...*(omissis)*. I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti. I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. ...*(omissis)*», nonché l'art. 66,

In base alla legge notarile, quindi, è ben possibile che una «parte», regolarmente costituita in un atto pubblico, non effettui alcuna dichiarazione di contenuto negoziale, limitandosi a richiedere, in qualità di soggetto «interessato», la ricezione dell'atto medesimo.

Invero, anche altri dati fanno propendere per la non condivisibilità dell'affermazione in base alla quale l'atto pubblico privo di contenuto negoziale sarebbe «atipico» e, in quanto tale, non soggetto alla disciplina della legge notarile.

Lo stesso codice civile, laddove, all'art. 2700, prevede testualmente che *«l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, ... (omissis), degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza ... (omissis)»*, presuppone che il notaio possa formare un documento di contenuto meramente constatativo dei «fatti» ai quali egli abbia assistito. Lo svolgimento di una riunione assembleare, ivi comprese le dichiarazioni dei partecipanti alla medesima, deve necessariamente annoverarsi tra i «fatti» che il pubblico ufficiale¹⁰ attesta essere avvenuti in sua presenza¹¹.

Le «richieste formalità» previste dall'art. 2699 c.c. per la predisposizione degli atti pubblici, poi, sono ricavabili sia dalla legge notarile¹² che dal codice civile medesimo¹³, fatte salve le ulteriori leggi

legge notarile: «... (omissis). Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli artt. 913, 915 e 922 del Codice civile (n.d.r.: il riferimento è al codice del 1865) saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento. ... (omissis)».

¹⁰ Naturalmente, tra i «pubblici ufficiali» di cui all'art. 2700 c.c. è annoverabile, in primis, il notaio, come agevolmente ricavabile dal tenore letterale del precedente art. 2699 c.c., a mente del quale *«l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale ... (omissis)»*.

¹¹ G. A. RESCIO, *L'atto pubblico societario*, Relazione al Convegno di Tropea del 10 e 11 giugno 2005, *L'atto pubblico tra tecniche di redazione e forme di comunicazione*, nel quale l'Autore evidenzia che **nel verbale assembleare «l'antecedente fondamentale della redazione del testo è la percezione del fatto»**, sicché il notaio verbalizzante *«non tanto deve ricostruire l'intenzione degli interessati e/o di coloro che effettuano dichiarazioni in assemblea, quanto deve percepire fatti e dichiarazioni (da trattarsi come fatti) e documentarli»*.

¹² Si veda, in particolare, il Capo I, Titolo III della legge notarile, intitolato «Della forma degli atti notarili».

¹³ Alcune delle formalità richieste per l'atto pubblico, ad esempio, sono rintracciabili negli artt. 603, 604 e 605 c.c., nonché, con specifico riferimento al verbale d'assemblea, nell'art. 2375 c.c., il quale richiede l'indicazione della data dell'assemblea, dell'identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno.

speciali¹⁴. In proposito deve richiamarsi il disposto dell'art. 60 della legge notarile in base al quale le disposizioni relative alla forma degli atti notarili, di cui al Capo I, Titolo III della legge medesima, si applicano solo in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, di procedura civile o in qualunque altra legge statale, ma le completino.

In altri termini, sotto il profilo formale concernente l'atto pubblico, la legge notarile viene considerata quale normativa di rango «generale» rispetto a quella di categoria «speciale» di cui alle altre fonti normative da ultimo citate. Ne deriva la necessaria funzione di completamento delle previsioni formali contenute in tali fonti «speciali» operata dalla disciplina «generale» dell'atto pubblico prevista dalla legge notarile.

Tali argomentazioni, ad avviso di chi scrive, sono di per sé stesse sufficienti a confermare la **qualifica formale di «atto pubblico» del verbale notarile di assemblea**, ed a convalidarne la **soggezione**, nei termini sopra esposti, **alla legge notarile**, con conseguente esclusione di qualsivoglia subcatalogazione dell'atto pubblico in termini di «atipicità».

1.2. IL MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL VERBALE ASSEMBLEARE

Qualsiasi verbale notarile è un atto pubblico che riporta accadimenti svoltisi innanzi al pubblico ufficiale rogante¹⁵, con conseguenziale attribuzione della pubblica fede¹⁶.

Stante l'asserita natura di atto pubblico del **verbale societario redatto dal notaio** e la relativa soggezione alla legge notarile, ne deriva, giocoforza, che **il perfezionamento**¹⁷ del medesimo **inter-**

¹⁴ A fini puramente esemplificativi, può citarsi la disciplina uniforme sul testamento internazionale di cui alla Convenzione di Washington del 26 novembre 1973, resa esecutiva in Italia con la legge del 29 novembre 1990, n. 387.

¹⁵ Si pensi, ad esempio, al verbale di inventario.

¹⁶ Cfr. art. 2700 c.c.: «*Efficacia dell'atto pubblico. – L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.*».

¹⁷ Com'è noto, il perfezionamento di un atto giuridico è concetto strettamente legato a quello di «esistenza» giuridica del medesimo. **L'atto negoziale può definirsi giuridicamente «esistente» quando tutti gli elementi che ne qualificano**

viene con l'ultima delle sottoscrizioni, ossia **quella del notaio** stesso. In altri termini, detto verbale viene giuridicamente ad esistenza, quale atto pubblico, in un momento logico-temporale necessariamente successivo alla conclusione dei lavori assembleari e ciò **anche quando la redazione del medesimo sia «contestuale»** allo svolgimento della riunione.

Detta ultima affermazione viene confermata da due principali argomentazioni, l'una di tipo formale e l'altra di natura sostanziale.

L'argomentazione formale è ricavabile dal necessario rispetto delle formalità previste dalla legge notarile per gli atti pubblici, che impone la lettura dell'atto¹⁸ ai soggetti costituiti¹⁹.

Orbene, detta lettura è un'operazione che, anche in ipotesi di verbalizzazione «contestuale», viene svolta ad assemblea conclusa, ragion per cui tra l'orario di chiusura dei lavori assembleari e quello di sottoscrizione e perfezionamento del verbale intercorrerà sempre e necessariamente un lasso temporale più o meno lungo, verificabile dal raffronto delle relative menzioni²⁰.

la struttura sono stati posti in essere nella forma richiesta dalla legge (F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, 242 e ss.). È imprescindibile chiarire sin d'ora la ben nota distinzione tra il **perfezionamento** di un atto e la sua **efficacia**. L'efficacia di un atto giuridico è l'attitudine del medesimo a sortire gli effetti per il quale è stato posto in essere. È ben possibile, infatti, che un atto «perfezionato» sia temporaneamente inefficace, stante la presenza di una condizione sospensiva o di un termine iniziale, di natura volontaria o legale.

¹⁸ Cfr. l'art. 51, legge notarile: «...*(omissis)* L'atto deve contenere: ...*(omissis)* la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo, fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia, **lettura alle parti**, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti». La norma disciplina unicamente la «menzione» della lettura, ma ne presuppone la relativa attività, come confermato dal capoverso immediatamente successivo in cui si dispone che: «*Il notaio non potrà commettere ad altri la **lettura dell'atto** che non sia stato scritto da lui, ...*(omissis)*».*

¹⁹ L'argomentazione formale, naturalmente, presuppone che si sia «notarilmente» costituito in atto almeno il Presidente dell'assemblea e che, quindi, non si versi nell'ipotesi del c.d. «verbale senza parti» di cui alla successiva nota 21.

²⁰ Si ricorda che gli **orari di apertura e di chiusura dell'assemblea**, vengono indicati per mera **prassi**, essendo, anch'essi, elementi descrittivi di quanto avvenuto innanzi al notaio. In particolare, laddove la riunione sia stata formalmente convocata (e non costituita in forma «totalitaria»), l'indicazione dell'orario di apertura serve anche a documentare l'inizio dei lavori assembleari all'ora indicata nell'avviso di convocazione, eliminando, *ab origine*, eventuali contestazioni od impugnative su tale aspetto. Deve, inoltre, distinguersi l'**orario di «inizio redazione» del verbale notarile** dall'orario di apertura dei lavori assembleari, orari che, per quanto meglio si chiarirà al paragrafo 2.1. del presente contributo, solo in caso di verbalizzazione

ESEMPIO REDAZIONALE N. 1

Ipotesi di aumento di capitale di s.r.l.: da liberarsi con **conferimento in danaro, sottoscritto ad assemblea sospesa** e con modalità di redazione «contestuale» del verbale¹⁵¹.

Repertorio n. ...

Raccolta n. ...

– VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno venti, del mese di novembre, in ..., alla via ... n. ..., presso la sede della società di cui in prosieguo¹⁵², alle ore quindici e minuti zero¹⁵³.

Avanti a me, dottor Romolo Romani, notaio alla residenza di ..., con studio ivi, alla via ..., n. ..., iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di ...,

¹⁵¹ Cfr. il paragrafo 6.2.1. e 6.2.3.

¹⁵² Questa è l'indicazione del c.d. «*locus loci*» che, nel caso di verbale assembleare «contestuale», coincide necessariamente con il luogo di convocazione dell'assemblea. Si è immaginato, poi, che l'assemblea fosse stata convocata presso la sede sociale, come d'altronde previsto dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. che prevede, altresì, la possibilità di una diversa disposizione dell'atto costitutivo. In altri termini, sarà ben possibile convocare l'assemblea in un luogo diverso rispetto a quello della sede sociale, a condizione che lo statuto (*rectius*: atto costitutivo) lo consenta. Per il notaio, naturalmente, vige il limite territoriale di cui all'art. 26, comma 2, della legge notarile.

¹⁵³ Come precisato alla nota 20 ed in virtù di quanto chiarito al paragrafo 2.1., questo è l'orario di «inizio redazione» del verbale notarile che, nello specifico caso di verbalizzazione «contestuale», generalmente, coincide con l'orario di apertura dei lavori assembleari (si ricorda che il notaio, nella prassi, si munisce di una bozza dell'ipotizzato verbale per cui non è costretto a redigere *ex novo* l'intero atto; solo ove tale bozza mancasse, allora, tra l'orario di «inizio redazione» e quello di apertura dei lavori assembleari intercorrerebbe il tempo necessario al notaio per la materiale redazione di quanto sta nel mezzo). L'orario di «inizio redazione», come precisato alla nota 30, veniva indicato ai fini del calcolo del tempo impiegato dal notaio per il «compimento» del verbale notarile di assemblea, in virtù di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 11 del D.M. del 27 novembre 2001 (c.d. Tariffa notarile) che prevedeva il diritto di euro 28,00 dovuto per ogni ora (o frazione di ora) successiva alla prima. Conseguentemente, come evidenziato nella citata nota, **oggi l'orario di «inizio redazione» nel verbale assembleare viene indicato per mera prassi**, non svolgendo più alcuna autonoma funzione, se non quella di individuare, attraverso un richiamo («... *in questo luogo, giorno ed ora...*»), l'orario di inizio dei lavori assembleari, nel solo caso di verbalizzazione «contestuale». Ad avviso di chi scrive, tuttavia, coerentemente con quanto sostenuto nella precedente nota 96, sarebbe preferibile espungere definitivamente dall'atto pubblico l'indicazione di detto orario di «inizio redazione», avendo però cura, nello specifico caso di redazione «contestuale» del verbale, di indicare espressamente (e non per rinvio) l'orario di inizio dei lavori assembleari («... *in questo luogo e giorno, alle ore...*»).

è presente:

– TIZIO, nato a ..., in data ..., il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'assemblea in appresso verbalizzata, nonché di amministratore unico¹⁵⁴ della società denominata "ALFA S.R.L." con sede in ..., alla via ... n. ..., ove domicilia per la carica, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila), interamente versato e tale esistente in base all'ultimo bilancio, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di ... n. ..., R.E.A. n. ..., P.E.C. ...

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea generale dei soci della "ALFA S.R.L.", riunitasi in prima convocazione in questo luogo, giorno ed ora¹⁵⁵, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale per euro 5.000,00 (cinquemila), da liberarsi mediante corrispondenti conferimenti in danaro;
- 2) deliberare accessorie e consequenziali¹⁵⁶.¹⁵⁷

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

¹⁵⁴ Nella prassi redazionale, si è soliti leggere che il soggetto costituito in un verbale di assemblea «... *interviene in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società* ...». Benché tale formula sia senz'altro corretta, si è ritenuto preferibile utilizzare la variante proposta nell'esempio redazionale, sulla scorta delle considerazioni che seguono. Come già in precedenza evidenziato (cfr. la precedente nota 140), il soggetto costituito in un verbale di assemblea giustifica la sua presenza in atto in virtù della sua qualità di Presidente dell'assemblea (prova ne è che quando alla presidenza assembleare viene designato un soggetto che non riveste alcuna delle cariche gestorie della società, il richiedente la verbalizzazione interviene, per l'appunto, nell'unica qualità di Presidente dell'assemblea). Generalmente la nomina alla presidenza assembleare viene effettuata sulla base di quanto solitamente previsto negli statuti sociali. Si è ipotizzato, quindi, che lo Statuto prevedesse una clausola del tipo: «*L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione...*». Pertanto **TIZIO giustifica la sua presenza in atto enunciando la qualità di Presidente dell'assemblea richiedente la verbalizzazione, ma è, altresì, costituito in qualità di amministratore unico, per il perfezionamento (tramite reiterazione) dell'attestazione ex art. 2481-bis, comma 6, c.c.** Si è ritenuta superflua, in questa specifica ipotesi, l'enunciazione della qualifica di «legale rappresentante» della società, in quanto non sarebbe finalizzata ad alcuno specifico atto da compiersi a sua cura.

¹⁵⁵ Questo è l'**orario di apertura dei lavori assembleari**, che, nel verbale «contestuale», viene indicato, *per relationem*, richiamando quello di «inizio redazione», stante la coincidenza dei medesimi evidenziata nella precedente nota 153.

¹⁵⁶ Giurisprudenza costante ritiene che l'**espressione «varie ed eventuali»**, sovente contenuta nell'elenco delle materie da trattare riportato nell'avviso di convocazione, sia **indeterminata** e che, pertanto, non consenta di deliberare sugli argomenti non specificamente indicati (Cfr. Trib. Milano 24 gennaio 1991; App. Bari 18 novembre 1986; Trib. Roma 15 settembre 1979; App. Perugia 10 novembre 1979). **Sono, invece, pacificamente ammesse le deliberazioni «consequenziali ed accessorie», a quelle indicate nell'ordine del giorno** (Cfr. Cass. Civ. 12 marzo 1981, n. 1408; Cass. Civ. 17 novembre 2005, n. 23269; Cass. Civ. 27 giugno 2006 n. 14814).

¹⁵⁷ L'ordine del giorno è virgolettato in quanto si riporta esattamente l'elenco delle materie da trattare contenuto nell'avviso di convocazione.

PRESIDENZA E REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. ... delle vigenti norme relative al funzionamento della società contenute nel testo dello Statuto sociale, l'amministratore unico della società, in persona del costituito signor TIZIO, il quale,

constatato

– che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità a quanto previsto dall'art. ... del vigente Statuto sociale, mediante avviso contenente l'ordine del giorno sopra riportato, inviato in data ... a mezzo di ..., come risulta dalla documentazione acquisita agli atti sociali;

– che in assemblea è rappresentato il 100% (cento per cento) del capitale sociale nelle persone dei signori:

---- CAIO, nato a ..., in data ..., presente in proprio, quale titolare di una quota di partecipazione sociale pari al 50% (cinquanta per cento), corrispondente a nominali euro 5.000,00 (cinquemila) del capitale sociale;

---- MEVIO, nato a ..., in data ..., presente in proprio, quale titolare di una quota di partecipazione sociale pari al 50% (cinquanta per cento), corrispondente a nominali euro 5.000,00 (cinquemila) del capitale sociale;

– che è presente l'amministratore unico della società, nella persona del medesimo signor TIZIO;

– che la società è sprovvista dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, non ricorrendo i casi di obbligatorietà di cui all'art. 2477 c.c., né essendone prevista l'istituzione facoltativa;

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Prende la parola il Presidente, il quale illustra al consesso i motivi di opportunità che consigliano di deliberare un aumento inscindibile del capitale sociale per euro 5.000,00 (cinquemila), da offrirsi in sottoscrizione agli attuali soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e da liberarsi mediante corrispondenti conferimenti in danaro, senza previsione alcuna di sovrapprezzo.

Ai fini dell'eventuale attuazione del proposto aumento, il Presidente, nella sua qualità di amministratore unico della società, attesta che l'attuale capitale di euro 10.000,00 (diecimila), è stato interamente versato e che, ad oggi, la società non registra alcuna perdita.

DISCUSSIONE

Al termine della relazione, il Presidente invita gli intervenuti a discutere in merito all'illustrata proposta.

.....(*verbalizzazione della discussione e delle eventuali dichiarazioni degli intervenuti, pertinenti all'ordine del giorno*)

DELIBERAZIONE

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla votazione relativa alla descritta proposta.

Al termine della stessa, il Presidente

dichiara

che l'Assemblea, a seguito di votazione per alzata di mano, il cui risultato, anche a seguito di controprova, ha riportato l'unanimità dei consensi, essendo favorevoli entrambi i soci, come sopra identificati,

ha deliberato

1) di aumentare il capitale sociale per euro 5.000,00 (cinquemila), prevedendosi:

– che l'aumento sia inscindibile e venga offerto in sottoscrizione agli attuali soci, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute;

– che le quote di nuova emissione debbano essere liberate in danaro;

– che non vi sia previsione di sovrapprezzo alcuno, con conseguenziale prezzo di emissione corrispondente al valore nominale delle quote di nuova emissione;

– che per l'esercizio del diritto di sottoscrizione venga concesso il termine di giorni ... (*minimo trenta*) a decorrere dal momento in cui verrà comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto¹⁵⁸;

– che il termine di chiusura dell'aumento coincida con la scadenza del termine precedente;

2) di modificare, in via consequenziale e subordinatamente all'integrale esecuzione del deliberato aumento, il tenore letterale dell'art. ... del vigente Statuto sociale nel modo che segue: "*Il capitale sociale è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila), suddiviso in quote ai sensi di legge*"¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Sebbene i soci possano aver preventivamente manifestato la loro intenzione di voler contestualmente sottoscrivere l'aumento, non può aversi, in sede deliberativa, la certezza assoluta che, poi, dette sottoscrizioni anticipate intervengano effettivamente, ragion per cui la delibera dovrà comunque prevedere il termine di sottoscrizione delle quote di nuova emissione.

¹⁵⁹ Nell'ipotesi esemplificata, l'assemblea, in sede deliberativa, ha approvato il tenore letterale dell'articolo relativo al nuovo ammontare del capitale sociale, «ora per allora», ossia a condizione sospensiva dell'integrale esecuzione dell'aumento medesimo, non essendo, in quel momento, ancora intervenute le sottoscrizioni. Come già precisato alla precedente nota 34, tuttavia, è doveroso puntualizzare che trattasi di mera prassi, in quanto nessuna norma di legge impone l'approvazione del nuovo tenore letterale dell'articolo statutario. Basti pensare che, nel diverso caso di aumento scindibile, essendo incerto il nuovo ammontare, l'assemblea non potrebbe affatto procedere ad effettuare in via preventiva e condizionata tale approvazione. Ciò comprova la non obbligatorietà dell'approvazione *de qua*, non potendo ipotesi simili essere disciplinate in maniera diversa. Invero, la materiale modifica dell'articolo dello statuto è demandata all'amministratore, il quale, per opinione pressoché